

**Causa C-353/24**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

15 maggio 2024

**Giudice del rinvio:**

Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia)

**Data della decisione di rinvio:**

13 maggio 2024

**Ricorrenti:**

SIA EUROPARK LATVIA

SKIDATA GmbH

**Resistente:**

Valsts ieņēmumu dienests (Amministrazione tributaria dello Stato)

**Intervenienti:**

SIA 19 points

SIA Ernst & Young Baltic

---

**Administratīvā rajona tiesa,  
Rīgas tiesu nams**

**(Tribunale amministrativo distrettuale, sezione di Riga)**

**Ordinanza**

Riga, 13 maggio 2024

(*Omissis*) [composizione del tribunale],

in presenza dei rappresentanti della ricorrente SIA EUROPARK LATVIA e del rappresentante della ricorrente (*omissis*) SKIDATA GmbH, nonché dei

rappresentanti dell'istituzione che agisce in nome della Repubblica di Lettonia, ossia il Valsts ieņēmumu dienests (Amministrazione tributaria dello Stato), della rappresentante dell'entità terza SIA 19 points e dei rappresentanti dell'organismo di certificazione della conformità SIA Ernst & Young Baltic,

ha esaminato in pubblica udienza la causa giurisdizionale amministrativa instaurata a seguito dei ricorsi proposti dalla SIA EUROPARK LATVIA e dalla società con sede in Austria SKIDATA GmbH, mediante i quali è stato chiesto l'annullamento della decisione dell'Amministrazione tributaria dello Stato del 2 settembre 2022.

### **Oggetto e fatti rilevanti del procedimento principale**

- 1 La ricorrente SIA EUROPARK LATVIA è una società commerciale registrata in Lettonia che fornisce servizi di parcheggio o garage.

La ricorrente SKIDATA GmbH è una società commerciale registrata in Austria che fabbrica dispositivi di pagamento automatico in Austria e importa (attraverso imprese controllate o altri distributori) i suddetti dispositivi in venticinque Stati membri dell'Unione europea, inclusa la Lettonia.

Il 30 giugno e il 27 novembre 2015 la ricorrente, SIA EUROPARK LATVIA, ha comprato presso un distributore dell'altra ricorrente, SKIDATA GmbH, dispositivi di pagamento automatico fabbricati dalla SKIDATA GmbH, comprendendo nell'accordo le spese di installazione e di gestione del progetto. Durante il periodo compreso tra l'8 ottobre 2015 e il 30 dicembre 2015, otto dispositivi SKIDATA PARKING.LOGIC acquistati (in prosieguo: le «apparecchiature per attività commerciali») sono state registrate come apparecchiature per attività commerciali nella base di dati unificata (registro) dell'Amministrazione tributaria dello Stato.

- 2 Nella sua qualità di organismo di certificazione della conformità di registratori di cassa, registratori di cassa ibridi, sistemi di cassa, dispositivi e apparecchiature specialistiche – certificazione che presuppone la verifica dei modelli di registratori di cassa, di registratori di cassa ibridi, di sistemi di cassa, di dispositivi e apparecchiature specialistiche, delle loro modificazioni e delle loro versioni di *software* al fine di garantire che soddisfino i requisiti tecnici applicabili ai dispositivi e alle apparecchiature elettroniche per la registrazione di imposte e altri pagamenti – la SIA Ernst & Young Baltic (in prosieguo: l'«organismo di certificazione della conformità») ha informato l'Amministrazione tributaria dello Stato, con lettera del 16 maggio 2022, che, con riguardo al sistema di cassa SKIDATA PARKING.LOGIC V29.00, non poteva essere rilasciata una dichiarazione di conformità di tale sistema ai requisiti tecnici applicabili ai dispositivi e alle apparecchiature elettroniche per la registrazione di imposte e altri pagamenti (in prosieguo: la «dichiarazione di conformità»), a motivo del fatto che il fornitore di servizi di manutenzione delle apparecchiature per attività commerciali – un operatore economico che, prima di iniziare la propria attività, si

iscrive nella base di dati unificata (registro) dell'Amministrazione tributaria dello Stato –, denominato SIA 19 points, non aveva fornito i dati prescritti dal paragrafo 121.<sup>4</sup>, punto 4, del Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumi Nr. 96 (decreto del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014, n. 96; in prosieguo: il «decreto sull'uso»), vale a dire il codice sorgente e il codice eseguibile del *software* registrato delle apparecchiature per attività commerciali.

- 3 Mediante decisione dell'Amministrazione tributaria dello Stato del 2 settembre 2022, che ha posto termine al procedimento amministrativo instaurato dinanzi ad essa, le apparecchiature per attività commerciali sono state escluse dalla base di dati unificata (registro) di detta amministrazione, in quanto non era stata effettuata una certificazione della conformità avente come risultato il rilascio di una dichiarazione di conformità che attestasse il soddisfacimento dei requisiti tecnici applicabili ai dispositivi e alle apparecchiature elettroniche per la registrazione di imposte e altri pagamenti.

In detta decisione si afferma, tra l'altro, che il requisito stabilito nel paragrafo 121.<sup>4</sup>, punto 4, del decreto sull'uso non deve essere considerato come un requisito tecnico e che non era necessario notificarlo alla Commissione europea in conformità alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (in prosieguo: la «direttiva 2015/1535»). Secondo detta decisione, i requisiti tecnici applicabili ai dispositivi e alle apparecchiature elettroniche sono contenuti nel Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumi Nr. 95 «Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām» (decreto del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014, n. 95, «decreto sui requisiti tecnici applicabili ai dispositivi e alle apparecchiature elettroniche per la registrazione di imposte e altri pagamenti»), il quale è stato notificato alla Commissione europea e agli Stati membri.

- 4 Le ricorrenti – SIA EUROPARK LATVIA e la società registrata in Austria SKIDATA GmbH – hanno proposto ricorso dinanzi alla Administratīvā rajona tiesa chiedendo l'annullamento della decisione dell'Amministrazione tributaria dello Stato.

Nelle loro domande esse affermano, tra l'altro, che, al momento di registrare le apparecchiature per attività commerciali, la legislazione non stabiliva che i soggetti passivi che utilizzavano dispositivi, incluse apparecchiature per attività commerciali, avessero l'obbligo di presentare il codice fonte e il codice eseguibile del *software* registrato e del modulo di memoria tributaria. Tale obbligo è stato introdotto successivamente, mediante il decreto sull'uso. Secondo le ricorrenti, detto requisito è un requisito tecnico che doveva essere notificato alla Commissione europea in conformità (*omissis*) alla direttiva (*omissis*) 2015/1535 (*omissis*). A suo avviso, dato che il requisito in questione non è stato notificato, la

disposizione di cui trattasi non è stata adottata secondo il procedimento appropriato e non è applicabile.

Le ricorrenti osservano che, nell'ambito delle operazioni di acquisizione dei diritti di uso di un *software*, l'utilizzatore di apparecchiature per attività commerciali ottiene di norma l'accesso (diritto d'uso) al codice eseguibile, dato che questo è necessario per realizzare le funzioni del *software* nel computer, però non acquisisce il diritto di modificare o ridistribuire il codice sorgente. Il codice sorgente costituisce per la SKIDATA GmbH, nella sua veste di produttore delle apparecchiature per attività commerciali, un suo segreto commerciale e la SIA EUROPARK LATVIA, come utilizzatore delle apparecchiature per attività commerciali, non può ottenere e distribuire (concedere) legalmente e in modo indipendente il codice sorgente del *software* registrato, a meno che il produttore delle apparecchiature per attività commerciali lo consenta.

Per fornire all'organismo di certificazione della conformità il codice sorgente del *software* registrato di una apparecchiatura per attività commerciale, il produttore di quest'ultima deve comunicare il codice sorgente al fornitore di servizi di manutenzione di tali apparecchiature, il quale, per parte sua, lo presenta dinanzi all'organismo di certificazione della conformità, che lo immagazzina affinché il fornitore di servizi di manutenzione fornisca il codice sorgente del *software* registrato all'Amministrazione tributaria entro un termine di 24 ore, ove ne venga fatta richiesta in conformità al paragrafo 129.<sup>4</sup>, punto 6, del decreto sull'uso.

Secondo le ricorrenti, la situazione sopra esposta limita in maniera sproporzionata i diritti di proprietà intellettuale (l'uso di tali diritti) e i diritti di segreto commerciale sul codice sorgente del *software* delle apparecchiature per attività commerciali dei quali il produttore di tali apparecchiature è titolare.

### **Contesto giuridico**

#### *Diritto dell'Unione europea*

#### 5 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

##### «Articolo 34

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

##### Articolo 35

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

##### Articolo 36

Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».

- 6 Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (e direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche) (in prosieguo: la «direttiva 98/34»).

«Articolo 1

[Ai sensi della presente direttiva si intende per:]

- 1) “prodotto”: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;
- 3) “specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.
- 4) “altro requisito”: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
- 11) “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

## Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, tutte le richieste presentate agli organismi di normazione volte a elaborare specifiche tecniche o una norma per prodotti specifici, in previsione dell'elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.

## Articolo 8

1. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto».

7 Direttiva 2015/1535 che abroga e si sostituisce alla direttiva 98/34:

### «Articolo 1

1. [Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:]

c) “specificazione tecnica”: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

f) “regola tecnica”: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 7, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

g) “progetto di regola tecnica”: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia ancora possibile apportarvi modificazioni sostanziali.

## Articolo 5

1. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto».

*Diritto lettone*

- 8 Likums «Par nodokļiem un nodevām» (legge in materia di imposte e tributi) (in prosieguo: la «legge tributaria»):

«Articolo 28.<sup>1</sup>, paragrafo 4.<sup>1</sup>: I contribuenti possono utilizzare dispositivi e apparecchiature elettroniche che soddisfino i requisiti tecnici applicabili ai dispositivi e alle apparecchiature elettroniche per la registrazione di imposte e altri pagamenti e che siano stati sottoposti ad una certificazione della conformità. La manutenzione dei dispositivi e delle apparecchiature elettroniche potrà essere effettuata da un fornitore di servizi di manutenzione che sia stato oggetto di una certificazione di conformità ai sensi della normativa».

- 9 Decreto sull'uso:

«Paragrafo 121.<sup>4</sup>, punto 4: Al fine di effettuare la certificazione della conformità dei modelli di registratori di cassa, di registratori di cassa ibridi, di sistemi di cassa, di dispositivi e apparecchiature specialistiche, delle loro modifiche e delle loro versioni di *software*, il prestatore di servizi di manutenzione fornirà all'organismo la documentazione tecnica nella lingua del produttore, allegando una traduzione autenticata da notaio nella lingua nazionale. La documentazione tecnica includerà: il codice sorgente (istruzioni informatiche leggibili per gli esseri umani che sono state redatte da un programmatore) e il codice eseguibile (insieme di simboli compresi da un computer per eseguire un programma compilato da un programmatore) del *software* registrato e del modulo di memoria fiscale.

Paragrafo 121.<sup>5</sup>: Entro un termine di sei mesi a partire dal ricevimento dei documenti menzionati nel paragrafo 121.<sup>4</sup> del presente decreto, l'organismo di certificazione della conformità rilascerà al fornitore di servizi di manutenzione una dichiarazione di conformità del modello di registratore di cassa, di registratore di cassa ibrido, di sistema di cassa, di dispositivo o apparecchiature specialistiche, delle loro modifiche o delle loro versioni con i requisiti tecnici applicabili ai dispositivi e alle attrezzature elettroniche per la registrazione di imposte e altri pagamenti (...) oppure gli comunicherà il suo rifiuto di rilasciare tale dichiarazione di conformità; allo stesso modo, trasmetterà tale informazione all'Amministrazione tributaria dello Stato.

Paragrafo 129.<sup>4</sup>, punto 6: In sede di registrazione nella base di dati unificata (registro) dell'amministrazione tributaria dello Stato, il modello o la modifica di un registratore di cassa, di un registratore di cassa ibrido, di un sistema di cassa, di un dispositivo o di un'attrezzatura specialistica la cui manutenzione viene

effettuata da un prestatore di servizi di manutenzione, tale prestatore, sia esso il produttore dell'apparecchiatura o del dispositivo o un rappresentante autorizzato del produttore, fornirà, entro un termine di ventiquattro ore, il codice sorgente del *software* registrato all'Amministrazione tributaria dello Stato se questa lo richiede.

Paragrafo 129.<sup>17</sup>, punto 1, subparagrapho 1.2.2: L'Amministrazione tributaria dello Stato escluderà dalla base di dati unificata (registro): i registratori di cassa, i registratori di cassa ibridi, i sistemi di cassa, i dispositivi e le apparecchiature specialistiche registrate a nome di un utente, (nel caso in cui) non siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla disciplina regolatrice per quanto riguarda i requisiti tecnici applicabili ai dispositivi e alle apparecchiature elettroniche per la registrazione di imposte e altri pagamenti. L'Amministrazione tributaria dello Stato informerà l'utilizzatore, entro quindici giorni lavorativi, in merito all'esclusione dalla base di dati unificata (registro)».

**Ragioni per le quali il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo all'applicazione e all'interpretazione del diritto dell'Unione**

**I**

*Inclusione nella nozione di regola tecnica del requisito relativo alla consegna del codice sorgente del software registrato*

- 10 I requisiti tecnici applicabili ai dispositivi e alle apparecchiature elettroniche per la registrazione di pagamenti non sono armonizzati nell'ambito del diritto dell'Unione europea. Nondimeno, per quanto riguarda la libera circolazione delle merci in settori non armonizzati, occorre rispettare gli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il principio del mutuo riconoscimento e la direttiva 2015/1535<sup>1</sup>.
- 11 Le misure preventive per proteggere la libera circolazione delle merci nel mercato interno dell'Unione europea sono state introdotte mediante la direttiva 98/34/CE. Tale direttiva obbliga gli Stati membri dell'Unione europea a notificare i progetti di regole tecniche e le informazioni relative ai medesimi alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini del loro esame.

Nella documentazione esplicativa della Commissione europea viene indicato che la direttiva 98/34 si riferisce alle prove e ai metodi di prova, che comprendono i metodi tecnici e scientifici che devono essere utilizzati per valutare le caratteristiche di un determinato prodotto, come pure ai procedimenti di valutazione della conformità, che sono quelli utilizzati per assicurare che il prodotto rispetti i requisiti specifici. L'inclusione di questi parametri all'interno dell'ambito di applicazione della direttiva riveste un'importanza capitale, dato che

<sup>1</sup> *Free movement in harmonised and non-harmonised sectors*. Disponibile all'indirizzo: [https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/free-movement-sectors\\_en](https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/free-movement-sectors_en).



le prove e i metodi di valutazione della conformità possono, in determinate circostanze, avere effetti negativi per il commercio <sup>2</sup>.

Da ciò si desume che uno degli obiettivi della direttiva è di dare una tutela speciale alla libera circolazione delle merci mediante controlli preventivi, essendo la libera circolazione uno dei fondamenti dell'Unione europea. Quale strumento per raggiungere tale obiettivo, viene fissato il requisito secondo cui gli Stati membri devono comunicare alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica (articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34). Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, per quanto riguarda l'obbligo degli Stati membri di comunicare le regole tecniche, la direttiva 98/34 si propone l'obiettivo di permettere che gli operatori economici sfruttino meglio i vantaggi del mercato interno garantendo la pubblicazione periodica delle regole tecniche progettate dagli Stati membri e stabilendo i meccanismi necessari perché gli operatori economici possano far conoscere la propria valutazione in merito alle ripercussioni delle regole suddette. Nel contesto degli obiettivi della direttiva, è necessario che gli operatori economici di uno Stato membro vengano informati dei progetti di regole tecniche adottati da un altro Stato membro e della loro applicazione, affinché essi possano conoscere la portata degli obblighi ai quali potranno essere assoggettati e anticipare l'adozione di detti testi normativi adattando, eventualmente, i propri prodotti o i propri servizi opportunamente <sup>3</sup>.

L'inadempimento dell'obbligo di notifica si considera come un vizio sostanziale di procedura che può dar luogo all'inapplicabilità delle regole tecniche e all'obbligo per i giudici nazionali di rifiutare di applicare le pertinenti regole tecniche ai singoli <sup>4</sup>. L'inapplicabilità risultante dall'inadempimento dell'obbligo di notifica non si estende a tutte le disposizioni di una legge che non sia stata notificata, bensì soltanto alle regole tecniche che sono in essa contenute <sup>5</sup>.

<sup>2</sup> *European Commission, Directive 93/34/EC — An instrument of co-operation between institutions and enterprises to ensure the smooth functioning of the Internal Market — A guide to the procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations and of rules on Information Society services, Publications Office, 2005, pag. 18. Disponibile all'indirizzo: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6d8a677d-06ab-48b6-ba46-73b8150e6c51>.*

<sup>3</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 febbraio 2016, Procedimento penale a carico di Sebat Ince, C-336/14, EU:C:2016:72, punti 82 e 83.

<sup>4</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 aprile 1996, CIA Security International SA and Signalson SA, Securitel SPRL, C-194/94, EU:C:1996:172, punto 54; sentenza dell'8 settembre 2005, Lidl Italia Srl/Comune di Stradella, C-303/04, EU:C:2005:528, punto 23; sentenza del 25 aprile 2010, Criminal proceedings against Lars Sandström, C-433/05, EU:C:2010:184, punto 43; sentenza del 10 luglio 2014, Lars Ivansson and Others, C-307/13, EU:C:2014:2058, punto 48; sentenza del 27 ottobre 2016, James Elliott Construction Limited v Irish Asphalt Limited, C-613/14, EU:C:2016:821, punto 64.

<sup>5</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 1° febbraio 2017, Município de Palmela v Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) – Divisão de Gestão de Contraordenações, C-144/16, EU:C:2017:76, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata.

Il 9 settembre 2015 è stata adottata la direttiva 2015/1535, che ha abrogato la direttiva 98/34. Tanto la direttiva 98/34 quanto la Directiva 2015/1535 stabiliscono un requisito costante, secondo cui gli Stati membri devono notificare alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica.

- 12 La nozione di «regola tecnica», come definita all'articolo 1, punto 11), della direttiva 98/34, comprende quattro categorie di misure. Sono le seguenti: 1) «regola relativa ai servizi», ai sensi dell'articolo 1, punto 5, di detta direttiva; 2) «specificazione tecnica», contemplata all'articolo 1, punto 3, della medesima direttiva; 3) «altro requisito», al quale fa riferimento l'articolo 1, punto 4, di tale direttiva, e 4) le disposizioni «che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto», menzionate all'articolo 1, punto 11, della stessa <sup>6</sup>.

Per stabilire se il requisito relativo alla consegna del codice sorgente del *software* registrato – obbligo il cui adempimento è oggetto di controversia dinanzi a questo giudice – costituisca una regola tecnica, è necessario accertare se detto requisito sia compreso in talune delle categorie sopra menzionate.

- 13 Ad avviso di questo giudice, nella presente causa non vi è dubbio che le apparecchiature per attività commerciali sono un «prodotto» nel senso di cui all'articolo 1, punto 1, della direttiva, così che l'obbligo di fornire il codice sorgente del *software* registrato non deve considerarsi come una «regola relativa ai servizi» (sopra citata) nel senso di cui all'articolo 1, punto 5, della direttiva.
- 14 A mente dell'articolo 1, punto 3, della direttiva 98/34, si considera «specificazione tecnica» una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la nozione di «specificazione tecnica» significa che la misura istituita deve essere applicabile al prodotto o al suo imballaggio e i requisiti devono riferirsi alle caratteristiche necessarie del prodotto <sup>7</sup>. Se l'adempimento di tale requisito è obbligatorio *de iure*

<sup>6</sup> Sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 febbraio 2016, Procedimento penale a carico di Sebat Ince, C-336/14, EU:C:2016:72, punto 70; del 13 ottobre 2016, Naczelnik Urzedu Celnego I w Ł. v G.M. e M.S., C-303/15, EU:C:2016:771, punto 18; del 10 luglio 2014, Lars Ivansson and Others, C-307/13, EU:C:2014:2058, punto 16; del 19 luglio 2012, Fortuna sp. z o.o. e a. v Dyrektor Izby Celnej w Gdyni, C-213/11, C-214/11 e C-217/11, EU:C:2012:495, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata.

<sup>7</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 marzo 2001, Procedimento penale a carico di Georgius van der Burg, C-278/99, EU:C:2001:143, punto 20; sentenza del 22 gennaio 2002, Canal Satélite Digital SL v Administración General del Estado y Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS), C-390/99, EU:C:2002:34, punto 45; sentenza del 21 aprile 2005, Procedimento penale a carico di Lars Erik Staffan Lindberg, C-267/03, EU:C:2005:246, punto 57.

ai fini della commercializzazione, deve considerarsi quale «specificazione tecnica»<sup>8</sup>.

A parere di questo giudice, il requisito consistente nella consegna del codice sorgente del *software* registrato non esige, *prima facie*, che le caratteristiche delle apparecchiature per attività commerciali debbano adeguarsi a determinati parametri, né specifica le caratteristiche che le apparecchiature per attività commerciali devono possedere. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non offre una risposta inequivoca alla questione se il requisito della consegna del codice sorgente di un *software* registrato debba considerarsi un requisito riferito alle caratteristiche, che risulta applicabile alle apparecchiature per attività commerciali (prodotti) in relazione alle procedure di valutazione di conformità, dato che non tutti i prodotti posseggono tale caratteristica (esistenza del codice sorgente). Pertanto, il requisito secondo cui il codice sorgente del *software* registrato delle apparecchiature per attività commerciali deve essere messo a disposizione del (consegnato al) organismo di certificazione della conformità potrebbe considerarsi come un requisito «riferito alle caratteristiche», dato che tale requisito non può essere imposto a prodotti nei quali non esista un codice sorgente (in quanto caratteristica).

- 15 Quanto alla nozione di «altro requisito», nel senso di cui all'articolo 1, punto 4, della direttiva 98/34, si tratta di «condizioni» prescritte da norme giuridiche, distinte da una specificazione tecnica, imposte per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione.<sup>9</sup>

L'applicazione del requisito di cui al paragrafo 121.<sup>4</sup>, punto 4, del decreto sull'uso è necessaria ed esigibile affinché un organismo di certificazione della conformità realizzi la certificazione della conformità delle apparecchiature per attività commerciali. In caso di mancata consegna del codice sorgente del *software* registrato di talune apparecchiature per attività commerciali, l'organismo di certificazione della conformità emette un'attestazione negativa di controllo della conformità e, a sua volta, l'Amministrazione tributaria dello Stato le esclude dalla base di dati unificata (registro), con la conseguenza che le apparecchiature per attività commerciali non potranno essere utilizzate per registrare operazioni o per contabilizzare denaro contante o altri mezzi di pagamento (per il controllo monetario e fiscale), ciò che in pratica implica limitare la loro vendita sul mercato

<sup>8</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 marzo 1997, *Bic Benelux SA contro Stato belga*, C-13/96, EU:C:1997:173, punto 23.

<sup>9</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 luglio 2012, *Fortuna sp. z o.o. e a. v Dyrektor Izby Celnej w Gdyni*, C-213/11, C-214/11 e C-217/11, EU:C:2012:495, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata; sentenza del 21 aprile 2005, *Procedimento penale a carico di Lars Erik Staffan Lindberg*, C-267/03, EU:C:2005:246, punto 72.

lettone, giacché le imprese e le organizzazioni che operano su tale mercato che potrebbero utilizzare le apparecchiature per attività commerciali per questi fini specifici non hanno interesse ad acquistare apparecchiature per attività commerciali che non siano pienamente utilizzabili nella loro attività commerciale. Da ciò si deduce che il requisito della consegna del codice sorgente del *software* registrato può pregiudicare nella pratica la commercializzazione (o la vendita) di apparecchiature per attività commerciali.

Allo stesso tempo, il requisito della consegna del codice sorgente del *software* registrato non è finalizzato a proteggere i consumatori o l'ambiente, bensì a mettere in pratica il controllo statale dell'adempimento dell'obbligo di registrazione delle imposte. Nondimeno, il requisito della consegna del codice sorgente del *software* registrato potrebbe essere qualificato come «condizione» relativa all'utilizzazione del prodotto di cui trattasi o come misura nazionale attinente alla categoria delle regole tecniche contemplata dall'articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34. La possibilità di ricondurre una misura nazionale all'una o all'altra di queste due categorie di regole tecniche dipende dalla portata del divieto introdotto dalla misura stessa <sup>10</sup>.

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si desume che la terza categoria di regole tecniche contemplate all'articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34, che ha ad oggetto fondamentalmente dei divieti di utilizzazione, presuppone che le prescrizioni nazionali controverse abbiano una portata che vada chiaramente al di là di una semplice restrizione di alcuni usi possibili del prodotto in questione e che non si limitino pertanto ad una semplice restrizione della loro utilizzazione <sup>11</sup>. La terza categoria, che proibisce la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto deve considerarsi una modalità di regola tecnica <sup>12</sup>.

Nel presente caso, sebbene il requisito della consegna del codice sorgente del *software* registrato non incorpori un divieto di utilizzazione, negli ambiti disciplinati dal punto di vista tributario dà luogo invece ad un divieto siffatto, congiuntamente con l'articolo 28.<sup>1</sup>, paragrafo 4.<sup>1</sup>, della legge tributaria.

- 16 Alla luce di quanto sopra esposto, il requisito attinente alla messa a disposizione del codice sorgente del *software* registrato delle apparecchiature per attività commerciali potrebbe qualificarsi tanto come «specificazione tecnica», quanto come «condizione» o «divieto» nel senso di cui alla direttiva 98/34. La giurisprudenza della Corte di giustizia UE non offre una risposta chiara al quesito

<sup>10</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 ottobre 2016, *Naczelnik Urzedu Celnego I w Ł. contro G.M. e M.S.*, C-303/15, EU:C:2016:771, punto 20.

<sup>11</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 21 aprile 2005, *Procedimento penale a carico di Lars Erik Staffan Lindberg*, C-267/03, EU:C:2005:246, punto 76.

<sup>12</sup> *Ibid.* punto 54.

se tale requisito corrisponda alla categoria delle «regole tecniche» e a quale categoria all'interno di queste esso corrisponda.

Di conseguenza, occorre sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione se l'articolo 1, punto 11, della Direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che può includersi nella nozione di «regole tecniche», i cui progetti devono essere notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della citata direttiva, una norma giuridica in virtù della quale un prestatore di servizi di manutenzione è obbligato a fornire all'organismo di valutazione della conformità il codice sorgente di un *software* registrato e di un modulo di memoria fiscale.

## II

### *Qualificazione del requisito della consegna del codice sorgente del software registrato come misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione*

- 17 Come già si è accennato in precedenza, la legislazione lettone impone al produttore di apparecchiature per attività commerciali l'obbligo di consegnare il codice sorgente del *software* registrato delle apparecchiature per attività commerciali perché possa essere realizzata la certificazione di conformità. Qualora non venga fornito il codice sorgente, l'organismo di certificazione della conformità rifiuta il rilascio della dichiarazione di conformità, ciò che, di conseguenza, costituisce il fondamento per l'adozione, da parte dell'Amministrazione tributaria, della decisione di esclusione delle apparecchiature per attività commerciali dalla base di dati unificata (registro), per il fatto che tali apparecchiature non soddisfano i requisiti tecnici applicabili ai dispositivi e alle apparecchiature elettroniche per la registrazione di imposte e altri pagamenti. Il fatto di non soddisfare i requisiti tecnici applicabili ai dispositivi e alle apparecchiature elettroniche per la registrazione di imposte e altri pagamenti impedisce che le apparecchiature per attività commerciali vengano utilizzate per registrare operazioni o per contabilizzare il denaro contante o altri mezzi di pagamento e, in questo modo, rendono in pratica difficile la distribuzione nel territorio lettone delle apparecchiature per attività commerciali della ricorrente, SKIDATA GmbH.
- 18 Gli articoli da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea garantiscono la libera circolazione delle merci, che è uno dei principi fondamentali dell'Unione europea.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che qualsiasi normativa commerciale adottata dagli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, concretamente o potenzialmente, il commercio intracomunitario deve considerarsi come una misura di effetto equivalente alle restrizioni

quantitative<sup>13</sup>. Il ragionamento della Corte di giustizia è stato precisato dalla sentenza pronunciata nella causa *Cassis de Dijon*, nella quale si è stabilito il principio che qualsiasi prodotto legalmente fabbricato e commercializzato in uno Stato membro in conformità alle sue norme leali e tradizionali, così come seguendo i procedimenti di fabbricazione del suddetto paese, deve essere ammesso sul mercato di qualsiasi altro Stato membro<sup>14</sup>.

Quand'anche una misura non abbia l'obiettivo di regolare gli scambi di merci tra gli Stati membri, ciò che è determinante è il suo effetto, attuale o potenziale, sul commercio intracomunitario. In applicazione di tale criterio costituiscono misure di effetto equivalente gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in assenza di armonizzazione delle legislazioni, dall'assoggettamento di merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e messe in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere (come quelli riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l'etichettatura o il funzionamento), anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti, laddove tale assoggettamento non risulti giustificato da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci<sup>15</sup>.

Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha qualificato parimenti come misure di effetto equivalente, vietate dall'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni nazionali che assoggettano un prodotto, legalmente fabbricato e commercializzato in un altro Stato membro, a controlli aggiuntivi e fatte salve le eccezioni previste o ammesse dal diritto comunitario<sup>16</sup>.

Tuttavia, l'ambito di applicazione dell'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è limitato dalla sentenza della Corte di giustizia UE nella causa *Keck*, in cui si statuisce che il citato articolo non si riferisce a determinate

<sup>13</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 luglio 1974, *Procureur du Roi contro Benoît e Gustave Dassonville*, C-8/74, EU:C:1974:82, e sentenza del 15 novembre 2005, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria*, C-320/03, EU:C:2005:684, punti da 63 a 67.

<sup>14</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 febbraio 1979, *Rewe-Zentral AG contro Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, C-120/78, EU:C:1979:42.

<sup>15</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 febbraio 1979, *Rewe-Zentral AG contro Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, C-120/78, EU:C:1979:42, punti 6, 14 e 15; sentenza del 26 giugno 1997, *Vereinigte Familienpress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH v Heinrich Bauer Verlag*, C-368/95, [EU:C:1997:325](#), punto 8; sentenza dell'11 dicembre 2003, *Deutscher Apothekerverband eV v 0800 DocMorris NV e Jacques Waterval*, C-322/01, [EU:C:2003:664](#), punto 67.

<sup>16</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 gennaio 2002, *Canal Satélite Digital SL contro Administración General del Estado*, in presenza di *Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS)*, C-390/99, EU:C:2002:34, punti 36 e 37; sentenza dell'8 maggio 2003, *ATRAL SA contro Stato belga*, C-14/02, EU:C:2003:265, punto 65.

disposizioni commerciali ove queste non siano discriminatorie, vale a dire a condizione che dette disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri<sup>17</sup>. Infatti, ove tali requisiti siano soddisfatti, l'applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l'accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all'ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali<sup>18</sup>. Allo stesso tempo, non si considerano disposizioni commerciali quelle misure che abbiano un'incidenza, anche minore, sull'accesso dei prodotti al mercato (*market access*)<sup>19</sup>. Tali misure non sono comprese nell'ambito di applicazione della formula *Keck* e, pertanto, automaticamente non sono ammissibili<sup>20</sup>.

Allo stesso modo, l'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sottolinea che le misure devono pregiudicare direttamente interessi pubblici tutelati e non devono essere più restrittive di quanto necessario (principio di proporzionalità). Inoltre, nella sentenza *Cassis de Dijon* la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che gli Stati membri possono prevedere eccezioni, alle quali non si applica il divieto di misure di effetto equivalente, sulla base di esigenze imperative (relative, tra l'altro, all'efficacia dei controlli fiscali, alla tutela della sanità pubblica, all'equità delle transazioni commerciali e alla tutela dei consumatori).

Le citate sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea definiscono il quadro del principio del mutuo riconoscimento.

- 19 Il requisito della consegna del codice sorgente del *software* registrato delle apparecchiature per attività commerciali si impone per tutte le apparecchiature per attività commerciali (indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti importati o di prodotti di fabbricazione locale), ragion per cui tale requisito non ha carattere

<sup>17</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 novembre 1993, Procedimenti penali a carico di Bernard Keck e di Daniel Mithouard, C-267/91 e C-268/91, EU:C:1993:905, punti 16 e 17.

<sup>18</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 novembre 1993, Procedimento penale a carico di Bernard Keck e Daniel Mithouard (v. sentenza Keck e Mithouard sopra citata, punto 17).

<sup>19</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 9 luglio 1997, Konsumentombudsmannen (KO)/De Agostini (Svenska) Förlag y TV-Shop i Sverige AB, da C-34/95 a C-36/95, EU:C:1997:344, punto 43; sentenza del 10 febbraio 2009, Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana, C-110/05, EU:C:2009:66, punto 58.

<sup>20</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 aprile 2012, Asociación Nacional de Expendedores de Tabaco y Timbre (ANETT) contro Administración del Estado, C-456/10, EU:C:2012:241, punti da 38 a 42.

discriminatorio<sup>21</sup>. Allo stesso modo, il requisito della consegna del codice sorgente del *software* registrato – codice che come tale è incluso nel *software* delle apparecchiature per attività commerciali – non proibisce la vendita di apparecchiature per attività commerciali nel territorio lettone, bensì prescrive semplicemente che, negli ambiti disciplinati dalla normativa tributaria, deve essere effettuato un procedimento di verifica della conformità sotto tale aspetto, nel cui contesto dovrà essere fornito il codice sorgente del *software* registrato delle apparecchiature per attività commerciali, e che tale procedimento dovrà essere realizzato indipendentemente dal fatto che esso sia stato già effettuato nel paese di fabbricazione delle apparecchiature per attività commerciali (dagli atti non consta se tale requisito sia imposto in Austria o in altri paesi dell'Unione europea nei quali la ricorrente, SKIDATA GmbH, distribuisce le apparecchiature per attività commerciali). Come riconosciuto dall'Associazione lettone degli operatori di parcheggi e garage, dopo aver valutato le apparecchiature per attività commerciali «certificate» disponibili, attualmente sul mercato lettone non è disponibile, per la gestione di impianti di stazionamento, nessuna delle soluzioni tecniche avanzate prodotte da fabbricanti riconosciuti a livello mondiale, ciò che in pratica può essere attribuito al fatto che tali fabbricanti di apparecchiature per attività commerciali non desiderano rivelare il codice sorgente di un *software* registrato, trattandosi di un elemento del fabbricante di apparecchiature per attività commerciali che è protetto da diritti di proprietà intellettuale – brevetti (determinati componenti di *software* sono protetti da brevetti) e diritti di autore – nonché mediante diritti inerenti al segreto commerciale. Nel caso in cui il codice sorgente di un *software* registrato di apparecchiature per attività commerciali resti a disposizione di terzi, sussiste il rischio che questo possa utilizzarsi per finalità diverse, come creare prodotti concorrenti o modificare il *software*; tuttavia, l'ordinamento giuridico lettone non ha affrontato le questioni attinenti alle condotte successive aventi ad oggetto il codice sorgente fornito (incluse le prove e l'immagazzinamento) messe in atto da istituzioni coinvolte nel controllo della conformità (prestatore di servizi di manutenzione, organismo di certificazione della conformità e, se necessario, anche l'Amministrazione tributaria) che permetterebbero di garantire la sicurezza del codice sorgente del *software* registrato. È questa la ragione per cui anche la ricorrente SKIDATA GmbH si è opposta alla consegna del codice sorgente del *software* registrato delle apparecchiature per attività commerciali.

Di conseguenza, ad avviso di questo giudice, la normativa suddetta produce come conseguenza che l'importazione di apparecchiature per attività commerciali è più difficile e più onerosa, fino al punto da poter dissuadere gli operatori interessati (e, tra essi, la ricorrente SKIDATA GmbH) dal commercializzare tali apparecchiature per attività commerciali in Lettonia, ove queste non possano utilizzarsi per registrare operazioni o per contabilizzare il denaro contante o altri mezzi di pagamento (nell'ambito monetario e tributario). Pertanto, il requisito della

<sup>21</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 marzo 1977, Commissione delle Comunità europee /Repubblica francese, C-68/76, [EU:C:1977:48](#), punto 14.



consegna del codice sorgente di un *software* registrato non costituisce una condizione di commercializzazione nel senso di cui alla giurisprudenza *Keck* e *Mithouard* sopra menzionata e potrebbe essere considerato come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione.

Dunque, occorre sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione se l'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che il requisito consistente nel consegnare ad un organismo di certificazione della conformità il codice sorgente di un *software* registrato può essere considerato come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione.

- 20 Nel caso in cui il requisito della consegna del codice sorgente di un *software* registrato debba essere considerato come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, occorre esaminare se tale esigenza, alla luce del suo effetto restrittivo sugli scambi commerciali tra Stati membri, possa essere giustificata sulla base di alcune delle ragioni contemplate dall'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o di taluna delle ragioni imperative di interesse generale riconosciute dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e, eventualmente, se tale restrizione sia adeguata per raggiungere l'obiettivo perseguito e non ecceda quanto è necessario per raggiungerlo <sup>22</sup>.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto in varie occasioni che l'efficacia dei controlli fiscali può giustificare una siffatta normativa restrittiva delle libertà fondamentali (tra cui la libera circolazione delle merci) <sup>23</sup>. Come può desumersi dalla documentazione preparatoria del decreto sull'uso, l'obiettivo di quest'ultimo è garantire che si paghino le imposte, evitando interferenze nel *software* o nel disegno dei dispositivi di cassa <sup>24</sup>. Di conseguenza, questo giudice deduce che il requisito della consegna del codice sorgente di un *software* registrato ha una finalità legittima, vale a dire garantire il controllo tributario e le

<sup>22</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 19 giugno 2003, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, C-420/01, EU:C:2003:363, punto 29; sentenza del 5 febbraio 2004, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, C-270/02, EU:C:2004:78, punto 21.

<sup>23</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 gennaio 1992, Hanns-Martin Bachmann contro Stato belga, C-204/90, EU:C:1992:35, punto 18; sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 giugno 1997, Futura Participations SA e Singer contro Administration des contributions, C-250/95, EU:C:1997:239, punto 31; sentenza del 28 ottobre 1999, Skatteministeriet contro Bent Vestergaard, C-55/98, EU:C:1999:533, punto 23.

<sup>24</sup> Ministru kabineta noteikumu projekta "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) [Relazione iniziale di valutazione di impatto del progetto di decreto del Consiglio dei Ministri «Regolazione dell'uso di dispositivi e attrezzature elettroniche per la registrazione di imposte e altri pagamenti» (documentazione preparatoria)]. Disponibile all'indirizzo: [https://likumi.lv/wwraksti/ANOTACIJAS/TAP/2005/FMANOT\\_160913\\_KA\\_LIETOSAN.2850.DOC](https://likumi.lv/wwraksti/ANOTACIJAS/TAP/2005/FMANOT_160913_KA_LIETOSAN.2850.DOC).

corrispondenti facoltà di ispezione che evitino una potenziale mancata registrazione dei pagamenti o che non si paghino le imposte. Inoltre, sembra appropriato per raggiungere tale obiettivo.

Tuttavia, si pone la questione se il requisito della consegna del codice sorgente di un *software* registrato sia necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito. L'Amministrazione tributaria dello Stato ha chiarito che è proprio la consegna del codice sorgente e del codice eseguibile ciò che garantisce che si riceva l'informazione completa, dato che esiste la possibilità di includere nel codice sorgente funzionalità di codice sorgente occulto (sotto forma di subcompilazione nel codice eseguibile, il che può dar luogo all'occultamento di dati), ciò che può essere realizzato mediante diversi metodi e tecniche. Allo stesso tempo, sorgono dubbi riguardo alla necessità, per il fatto che, in altri Stati membri dell'Unione europea, la ricorrente fornisce, ai fini della realizzazione delle certificazioni corrispondenti, un'interfaccia di programmazione di applicazioni (*Application Programming Interface*, API) di apparecchiature per attività commerciali, che costituisce il collegamento tra l'applicazione informatica della SKIDATA GmbH e i *software* degli organismi di certificazione della conformità, attraverso la quale l'organismo di certificazione della conformità ottiene tutte le necessarie informazioni sui pagamenti. Secondo le spiegazioni fornite dalla ricorrente, ciascuna versione del *software* delle apparecchiature per attività commerciali, così come i suoi aggiornamenti, si comprova tanto automaticamente quanto manualmente, incluse certificazioni dell'integrità della base di dati, e il sistema inoltre si esamina ciclicamente in conformità agli standard PCI DSS (*Payment Card Industry Data Security Standard*), garantendo così che non vengano alterati i dati del *software*. Occorre inoltre segnalare che la ricorrente SKIDATA GmbH aveva acconsentito a fornire la parte del codice sorgente che si riferisce alla registrazione di pagamenti e imposte affinché fosse effettuata la certificazione della conformità delle apparecchiature per attività commerciali, ma l'organismo di certificazione della conformità non ha accolto tale proposta, richiedendo l'intero codice sorgente del *software* delle apparecchiature per attività commerciali, ciò che in pratica rappresenta una misura più restrittiva dei diritti della ricorrente SKIDATA GmbH. Sotto questo aspetto, deve parimenti segnalarsi che non risulta dalla documentazione disponibile agli atti nessun dato che susciti inquietudini riguardo a una possibile malafede delle ricorrenti o del prestatore del servizio di manutenzione.

Pertanto, occorre sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione se il requisito della consegna del codice sorgente di un *software* registrato sia proporzionato con riguardo all'efficacia dei controlli fiscali.

### **Parte dispositiva**

Ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la (*omissis*) Administratīvā rajona tiesa

**decide**

di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se l'articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, debba essere interpretato nel senso che nella nozione di «regole tecniche», i cui progetti devono essere notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, può essere inclusa una norma giuridica in virtù della quale un prestatore di servizi di manutenzione è obbligato a fornire all'organismo di valutazione della conformità il codice sorgente di un *software* registrato.

2) Se l'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che il requisito consistente nel consegnare a un organismo di certificazione della conformità il codice sorgente di un *software* registrato può essere considerato come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione.

3) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se tale misura possa essere considerata proporzionata con riguardo all'efficacia dei controlli fiscali.

Il procedimento è sospeso fino alla pronuncia della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Contro la presente ordinanza non è ammesso ricorso.

(omissis)

(firma)